

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 1993

Presidenza del Presidente ZECCHINO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo» (836), d'iniziativa dei senatori Covatta e De Rosa

«Norme sulla circolazione dei beni culturali» (1317)

«Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela» (1543), d'iniziativa del senatore Chiarante e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 8, 9 e *passim*

BUCCIARELLI (PDS), relatore alla Commissione Pag. 2
BISCARDI (Misto) 16
CHIARANTE (PDS) 8, 9, 12
COVATTA (PSI) 8, 9, 10
RONCHEY, ministro per i beni culturali e ambientali 9, 15

Interrogazioni

PRESIDENTE 16, 19, 22
BARILE, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento 17, 20
CHIARANTE (PDS) 20
DE ROSA (DC) 17

I lavori hanno inizio alle ore 9,45.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Peraltro, a seguito di una richiesta della senatrice Bucciarelli, ne propongo la posticipazione. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo» (836), d'iniziativa dei senatori Covatta e De Rosa

«Norme sulla circolazione dei beni culturali» (1317)

«Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela» (1543), d'iniziativa del senatore Chiarante e di altri senatori

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo», d'iniziativa dei senatori Covatta e De Rosa, «Norme sulla circolazione dei beni culturali» e «Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela», d'iniziativa dei senatori Chiarante, Bucciarelli, Nocchi, Alberici e Pagano.

Invito la senatrice Bucciarelli riferire alla Commissione sui disegni di legge.

BUCCIARELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, all'origine dei disegni di legge oggi in discussione sono due atti comunitari (il regolamento CEE n. 3911/92, del Consiglio, del 9 dicembre 1992 e la direttiva 93/7/CEE, del Consiglio, del 15 marzo 1993) la cui elaborazione è stata lunga e faticosa, sia per la grande distanza esistente fra le varie normative nazionali, sia per il contrasto di interessi tra paesi del Nord e paesi del Sud, rispettivamente destinatari e vittime dell'illecita esportazione di beni culturali.

In sede comunitaria si è teso, anche per quanto sommariamente detto, più alla cooperazione interna e alla condivisione delle procedure per l'esportazione fuori dalla Comunità che ad una preventiva armonizzazione e quindi al riconoscimento reciproco delle discipline nazionali (riprendo dall'introduzione dell'onorevole Roberto Barzanti

ad un numero del Notiziario del Ministero per i beni culturali e ambientali di particolare pregio dedicato a questa materia).

Entrambi i provvedimenti hanno come presupposto le prerogative garantite ai singoli Stati membri dall'articolo 36 del Trattato di Roma che pone una deroga di fondamentale rilievo al generale principio della libera circolazione delle merci quando si tratti di beni culturali. Tale articolo legittima i divieti e le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. Stabilire quali siano i beni facenti parte del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale è compito rimesso alla valutazione degli Stati membri. Spetta per contro alla Corte di giustizia della Comunità esercitare un controllo affinché gli Stati membri non si avvalgano della deroga *ex* articolo 36 del Trattato a fini di discriminazione e protezionismo commerciale.

Con il regolamento e la direttiva si mira a conciliare il principio della libera circolazione dei beni culturali nella Comunità con la legittima protezione dei patrimoni nazionali. Il recepimento nell'ordinamento italiano delle norme comunitarie che non siano direttamente applicabili richiede un'apposita normazione con una parziale riscrittura della legislazione di tutela dei beni culturali, nei suoi tratti fondamentali riconducibile alla legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e successive modificazioni.

A tal fine, il Governo ha presentato un disegno di legge recante: «Norme sulla circolazione dei beni culturali», comunicato alla Presidenza del Senato il 18 giugno 1993. Il gruppo del PDS ha presentato un disegno di legge (Atto Senato n. 1543) recante «Norme sulla circolazione dei beni culturali all'interno della Comunità europea o con Paesi terzi ed adeguamento e potenziamento della legislazione italiana in materia di tutela». In materia vi è inoltre il disegno di legge n. 836 del 9 dicembre 1992, d'iniziativa dei senatori Covatta e De Rosa, recante «Modifiche alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, in relazione al mercato unico europeo». Poichè i disegni di legge sopraddetti hanno oggetto identico o strettamente connesso si è ritenuto opportuno procedere all'esame abbinato di essi.

L'ampio disegno di legge governativo si articola in quattro capi. Il capo I (dall'articolo 1 all'articolo 9) reca disposizioni finalizzate al recepimento della direttiva comunitaria relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Il capo II (dall'articolo 10 all'articolo 13) contiene norme di esecuzione del regolamento comunitario relativo all'esportazione dei beni culturali al di fuori del territorio della Comunità. Il capo III (dall'articolo 14 all'articolo 20) detta modifiche alla legge n. 1089 del 1939, in particolare riscrivendo il capo IV di quella legge che contiene disposizioni sull'esportazione ed importazione anche temporanea delle cose d'arte. Il capo IV infine (articoli 21 e 22) detta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975.

Il disegno di legge presentato da senatori del Gruppo del PDS ha identico oggetto, pur ponendosi su un piano non di mero recepimento delle norme comunitarie, con l'obiettivo di collocare l'Italia all'avanguardia, per così dire, rispetto agli Stati membri della Comunità, nella tutela e nel rispetto dei patrimoni culturali nazionali. Il disegno di legge

consta di un numero contenuto di articoli, undici, e non si sofferma sugli aspetti processuali, pur rilevanti, già trattati dal disegno di legge governativo.

Il disegno di legge dei senatori Covatta e De Rosa, che consta di nove articoli, reca disposizioni che hanno identico oggetto rispetto a quelle del capo III del disegno di legge governativo e di quello del Gruppo del PDS. La tempestività con la quale tale disegno di legge è stato presentato, cioè in periodo antecedente all'emanazione della direttiva, è ragione più che sufficiente per spiegarne la diversa accentuazione.

Credo che sia opportuno riassumere alla Commissione, seppure per sommi capi, le rilevanti disposizioni dei disegni di legge richiamati.

L'articolo 1 del disegno di legge governativo recepisce dalla direttiva la definizione di beni culturali oggetto dell'azione di restituzione e la definizione di loro illecita fuoruscita dal territorio di uno Stato appartenente alla Comunità europea.

Riguardo ai beni culturali oggetto di protezione, la direttiva lascia impregiudicata la facoltà, riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 36 del Trattato di Roma, di limitare la circolazione di beni che essi abbiano riconosciuto degni di particolare tutela sotto il profilo artistico, storico ed archeologico. Non per tutti i beni culturali così qualificati dagli Stati membri è ammessa l'azione di restituzione prevista dalla direttiva e disciplinata dal capo I del disegno di legge governativo. L'azione di restituzione ha luogo solo per quei beni culturali, qualificati come parte del patrimonio nazionale, che inoltre siano ricompresi nelle categorie dell'allegato A (che individua le categorie di beni culturali sulla base di alcuni criteri, quali la natura del bene, la sua epoca e, in alcuni casi, il suo valore economico) oppure costituiscano parte integrante di collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche ovvero di inventari ecclesiastici. Si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato o di enti così definiti dalla legislazione dello Stato stesso sulla base del controllo e finanziamento da parte dello Stato o di altri enti territoriali.

Il campo di applicazione oggettivo della direttiva è dunque più ristretto dell'ambito di tutela garantita dalle legislazioni nazionali.

Il disegno di legge del Gruppo del PDS all'articolo 1 innova per questo aspetto, impegnando l'Italia alla restituzione di tutti i beni culturali che siano qualificati tali dalle legislazioni nazionali di tutela del patrimonio culturale, anche se i beni non figurano nell'allegato o non facciano parte di collezioni pubbliche o ecclesiastiche. Il Governo italiano si impegna inoltre alla restituzione di beni trafugati ad altro Stato dopo il 1º gennaio 1963, cioè trent'anni prima del termine previsto dagli atti comunitari.

L'articolo 3 del disegno di legge governativo determina il soggetto titolare dell'azione di restituzione, il giudice competente, il contenuto, le condizioni di ammissibilità, le forme di pubblicità. L'articolo 4 disciplina i termini di prescrizione dell'azione medesima.

Il termine è di un anno a decorrere dal momento in cui per lo Stato richiedente si realizza il concorso di tre condizioni: innanzi tutto la conoscenza dell'illecita uscita del bene culturale, in secondo luogo l'individuazione del luogo ove il bene si trova e infine l'identificazione

del possessore o detentore. Qualora non si realizzino tali condizioni, l'azione comunque si prescrive entro il termine di trenta anni, decorrente dal giorno dell'illecita uscita del bene dal territorio dello Stato richiedente. Il termine è elevato a settantacinque anni per i beni che costituiscono parte integrante di collezioni pubbliche inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche ovvero di inventari ecclesiastici.

Per tali ultimi beni, il disegno di legge del Gruppo del PDS detta per contro, emblematicamente, l'imprescrittibilità dell'azione di restituzione, elevando invece negli altri casi il termine a settant'anni (articolo 1, comma 3).

L'articolo 5 del disegno di legge governativo reca disposizioni concernenti la sentenza con cui si accorda la restituzione e la tutela del soggetto destinatario dell'azione qualora esso abbia acquisito il diritto reale sul bene controverso usando la dovuta diligenza. Si tratta, in altri termini, dell'indennizzo dell'acquirente in «buona fede» e del connesso meccanismo di prova di tale requisito.

L'articolo 9 del disegno di legge governativo ha grande rilievo, secondo me, in quanto concerne la restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano una volta che essi siano rientrati nel territorio nazionale. Il bene è acquisito al demanio dello Stato qualora: decorra inutilmente il termine di novanta giorni (decorrente dal giorno in cui si è data pubblicità dell'avvenuto recupero del bene) per far valere eventuali diritti sul bene; il richiedente del bene abbia responsabilità nell'uscita illecita del bene dal territorio; il richiedente non rifonda lo Stato delle spese sostenute per il recupero del bene, comprese quelle per il pagamento dell'indennizzo.

Mi sono soffermata particolarmente sui primi nove articoli del disegno di legge governativo: procederò ora più sommariamente per non dilungarmi troppo.

Il capo II è volto, come ho detto, a dare esecuzione al regolamento comunitario e riguarda il rilascio della licenza d'esportazione, taluni aspetti sanzionatori, la ridefinizione di esportazione e spedizione demandata ad un apposito regolamento ministeriale.

Seguono, al capo III, le modifiche alla legge n. 1089 del 1939. Tutti e tre i disegni di legge sanciscono il principio fondamentale della inesportabilità dei beni appartenenti al patrimonio nazionale. I competenti uffici di esportazione dichiarano la spedibilità dei beni culturali rilasciando un attestato di libera circolazione del bene non assoggettato a divieto. Viene comunque mantenuto l'impianto disegnato dalla legge n. 1089 del 1939 in ordine alla valutazione dell'inerenza del bene al patrimonio culturale.

In particolare, i disegni di legge del Governo e del Gruppo del PDS (rispettivamente all'articolo 14 e all'articolo 3) mirano ad ampliare le categorie di beni che non possono essere esportati. Per assicurare la possibilità di un riesame dei giudizi espressi dagli uffici di esportazione secondo una valutazione tecnico-discrezionale, come tale insindacabile dal giudice amministrativo, è prevista l'istituzione di un apposito organo collegiale quale seconda istanza avverso il diniego dell'attestato di libera circolazione. Si tratta di una autorità di garanzia, che però è diversamente configurata nei tre disegni di legge.

Per il disegno di legge governativo e per quello del Gruppo del PDS, se pur con differenti soluzioni, l'autorità è istituita presso il Ministero per i beni culturali, secondo criteri di composizione che ne assicurino ad un tempo la qualificazione scientifica ed una condizione, come ormai si dice, di «terzietà» rispetto all'amministrazione stessa. Il disegno di legge dei senatori Covatta e De Rosa invece fa proprio il modello della *authority*, dell'autorità indipendente, tanto da istituire la Commissione nazionale per la tutela del patrimonio artistico presso la Presidenza del Consiglio. Attribuisce inoltre a tale organo (articolo 4, capoverso 9) una peculiare funzione, ulteriore rispetto a quelle previste dagli altri due disegni di legge: la funzione di decidere sui ricorsi proposti dalle regioni avverso i provvedimenti del Ministero per i beni culturali di annullamento delle licenze regionali di esportazione e spedizione delle cose d'arte di interesse regionale. Il disegno di legge, infatti, all'articolo 5 attribuisce alle regioni la potestà di rilasciare licenze di esportazione per i beni culturali di interesse locale previamente catalogati dalle regioni stesse, prevede un potere di annullamento della licenza da parte del Ministero per i beni culturali e la possibilità, come si è detto, che contro l'annullamento la regione proponga ricorso alla Commissione «di garanzia».

Il disegno di legge dei senatori Covatta e De Rosa si pone dunque l'obiettivo di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 1991, che attribuiva alle regioni la competenza a rilasciare i permessi di esportazione per le cose d'arte di interesse locale. Su tale problematica tace il disegno di legge governativo. Il disegno di legge del Gruppo del PDS richiama l'attenzione sulla incerta definizione delle competenze di Stato e regioni in materia per altra via (se mi posso prendere la libertà di dirlo) prevedendo l'esercizio del diritto di prelazione anche da parte delle regioni e degli enti territoriali, oltre che dei musei, pubblici o privati.

Il disegno di legge governativo, all'articolo 20, prevede le misure sanzionatorie: oltre alle sanzioni penali sono previste sanzioni amministrative, quale la sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività se i fatti sono commessi da esercenti attività di vendita al pubblico o di esposizione di oggetti di interesse culturale.

Del disegno di legge del Gruppo del PDS si sottolineano infine l'attenzione dedicata (articolo 5) alla costituzione di banche dati, cui affluiscono le decisioni e documentazioni degli uffici di esportazione, e la previsione (articolo 6, ultimo capoverso) secondo cui il proprietario del bene dichiarato inesportabile può utilizzarlo ai fini del pagamento delle imposte dirette e di successione. Con ciò volutamente si richiama, sia pure per inciso, la negletta problematica del regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale. Ricordo alla nostra Commissione che è giacente peraltro un disegno di legge, sempre del Gruppo del PDS, di modifica della legge n. 512, del 1982 (Atto Senato n. 1469), legge molto importante ma mai seguita dal regolamento di attuazione e quindi mai «entrata in funzione».

Questa illustrazione dei punti che a me sono parsi salienti dei tre disegni di legge, forse un po' lunga e tuttavia non esauriente, evidenzia comunque la complessità della materia in termini sia di compiuto disegno normativo che di effettività della tutela, e i molti risvolti civilistici, processuali, amministrativi.

Fin dall'agosto 1992 la nostra Commissione, nell'esaminare i progetti degli atti comunitari oggi in questione, aveva con propria risoluzione impegnato il Governo con una serie di indirizzi (Doc. LXXI, n. 2). Dobbiamo dare atto al Governo di essersi mosso a livello comunitario con decisione e autorevolezza, in sintonia con tali indirizzi, considerata anche l'aspettativa con cui a livello europeo allora e oggi si guarda all'Italia e all'assetto normativo che essa si darà.

Ci troviamo ora ad avere in discussione tre testi che a me sono parsi comunque di grande valore; ma se nelle linee generali e negli intenti i tre testi sostanzialmente concordano, rimangono aperti problemi di grande rilievo. Tali problemi li ho già sottolineati, comunque li riassumo. Il primo grosso nodo da sciogliere (su cui pregherei anche i colleghi di soffermarsi nel dibattito) mi pare questo: quale posizione dare, nell'amministrazione dello Stato, all'autorità di garanzia, essendo diversa la collocazione prevista nei vari disegni di legge. Il secondo problema è: se e quale ruolo (soprattutto alla luce della sentenza n. 278 del 1991 della Corte costituzionale) si intenda assegnare alle regioni; e a questo proposito sarebbe bene ricordare l'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, che faceva riferimento ad alcune normative di modifica delle condizioni di tutela che non sono mai state poste in essere. Terzo punto: quale operatività ed efficacia la legge potrà garantire in mancanza di una completa opera di inventariazione e catalogazione del patrimonio culturale nazionale, obiettivo che appare ancora lontano e che è invece determinante per assicurare quell'alto livello di tutela che tutti i disegni di legge in discussione vogliono raggiungere?

Queste sono le tre macro-questioni su cui gradirei un pronunciamento in questa sede per poter procedere in tempi rapidi nel nostro lavoro. Se i colleghi condividono l'urgenza dell'approvazione del provvedimento esso potrà essere licenziato rapidamente, per poi essere inviato all'altro ramo del Parlamento.

Ma oltre a un problema di tempi esiste un problema di modi. A questo proposito vorrei ringraziare gli uffici per l'ottimo lavoro svolto. Credo di poter suggerire alla Presidenza della Commissione la costituzione di un Comitato ristretto che si prefigga l'obiettivo di predisporre un testo unificato dei tre progetti di legge.

Ritengo che sarebbe necessario limitare le audizioni esterne a due soli casi; si dovrebbero sentire i rappresentanti delle regioni e l'estensore della sentenza n. 278 del 1991 della Corte costituzionale, professor Baldassarre. Questa necessità deriva dal fatto che dalla sentenza risulta difficile distinguere tra interesse nazionale ed interesse locale: tanto è vero che alcune persone, per definire il termine interesse, cercano di far riferimento alla «proprietà» del bene. Ritengo che non sarebbe utile ascoltare altri soggetti, anche perchè il lavoro svolto dalla commissione Vitalone-Covatta è ancora molto recente.

Concludo il mio intervento proponendo un'ultima questione. È stato presentato anche un disegno di legge (n. 582, del senatore Covatta) che fa riferimento ai prestiti internazionali di beni archeologici ed artistici; è opportuno ricordare che il disegno di legge d'iniziativa governativa al nostro esame, agli articoli 17 e 18, modifica gli articoli 38 e 39 della legge n. 1089 del 1939, relativi ai prestiti internazionali,

mentre nel disegno di legge n. 582 mi sembra che non si faccia riferimento esplicito agli articoli della legge n. 1089 bensì alla legge n. 328 del 1950. Vorrei che la Commissione si pronunciasse sull'opportunità di abbinare anche quest'ultimo disegno di legge a quelli che stiamo esaminando congiuntamente.

PRESIDENTE. Ringrazio la relatrice per la sua esposizione che ci consente di affrontare nel migliore dei modi l'approfondimento di questi disegni di legge. Come è noto, la sede del Comitato ristretto consente, sulla base di contatti informali, di raggiungere più facilmente un accordo.

Peraltro la relatrice ha posto un problema di opportunità relativamente all'abbinamento del disegno di legge presentato dal senatore Covatta agli altri che stiamo discutendo congiuntamente. Su questo specifico aspetto credo che sarebbe opportuno che la Commissione si pronunciasse.

COVATTA. Signor Presidente, ovviamente caldeggio la proposta di abbinamento della relatrice, mentre chiedo ai colleghi del Gruppo del PDS se non sia il caso di esaminare congiuntamente anche il disegno di legge relativo alle misure fiscali cui ha fatto cenno la senatrice Bucciarelli nella sua relazione. Nel mio intervento in discussione generale cercherò di spiegare che la tutela del patrimonio rispetto alla dispersione e all'esportazione illecita è bensì garantita dalle leggi, dalla giurisdizione e dagli uffici di esportazione, ma è garantita soprattutto da un'efficace gestione del patrimonio rispetto alla quale la questione fiscale non è secondaria. Pertanto, se la Commissione è d'accordo, sarei favorevole all'abbinamento sia del disegno di legge n. 582 sia del disegno di legge n. 1469, d'iniziativa del Gruppo del PDS, recante modifica del regime fiscale dei beni culturali di proprietà privata.

CHIARANTE. Per quanto riguarda il disegno di legge n. 582, relativo al prestito internazionale, credo che l'abbinamento sia opportuno, anche se su molti punti di quel testo non sono d'accordo mentre lo sono su altri. Non voglio ora entrare nel merito della questione, ma a mio avviso la materia relativa alla circolazione dei beni culturali, soprattutto in relazione ai paesi della CEE, comporta anche una revisione della vecchia normativa sui prestiti. Anche nel disegno di legge da noi presentato, del resto, si fa riferimento a tale questione: mi riferisco alla possibilità, proprio per favorire la collaborazione e ostacolare il commercio illecito, di definire i paesi CEE come particolarmente privilegiati, da considerare prioritariamente nella politica dei prestiti.

Perciò, credo siano valide le argomentazioni per l'esame congiunto di questi disegni di legge. Peraltro, anche se sono desideroso di affrontare la materia relativa alle agevolazioni fiscali, ritengo che vi sia qualche difficoltà nel prendere ora una decisione per quanto riguarda il disegno di legge n. 1469 perchè la Presidenza del Senato, sulla base della considerazione che la vecchia legge n. 512 del 1982 fu esaminata in sede referente dalla Commissione finanze, ha assegnato il disegno di legge a quella Commissione. Ho già segnalato alla Presidenza del Senato

l'opportunità di una diversa assegnazione, anche perchè il disegno di legge, a differenza della legge n. 512, contiene norme che hanno un carattere ordinamentale (riguardano l'ordinamento del Ministero, la costituzione di un registro dei beni notificati e di un fondo nazionale per gli acquisti) e non prevede invece norme di agevolazione; ma allo stato attuale appare difficile l'abbinamento immediato.

COVATTA. Anche se non ci fosse stata questa decisione, è ovvio che l'esame da parte della 6^a Commissione di questa parte sarebbe stato doveroso. Penso però che, dal punto di vista regolamentare, nulla impedisca di stralciare alcune norme previste nel vostro disegno di legge, che peraltro non conosco, e di inserirle in questo provvedimento. Sul piano della sostanza, ovviamente sono favorevole a questa soluzione.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Quando si parla di legge n. 512 del 1982, si prende in considerazione anche l'abbattimento degli sgravi per gli scavi ed i restauri dal 100 al 27 per cento avvenuto nel settembre dell'anno scorso, che ci ha messo in grandi difficoltà e addirittura ha reso molto difficile la tutela del patrimonio rispetto all'esportazione illegale?

CHIARANTE. Si prende in esame nel senso di ripristinare quell'agevolazione nella misura iniziale, così come altre agevolazioni, però introducendo al tempo stesso un meccanismo che tende a diminuire il possibile contenzioso tra i due Ministeri; il fondo per gli acquisti dovrebbe servire a compensare almeno in via ordinaria, tranne che per opere di eccezionale valore, la necessità di determinare, in comune tra il Ministero per i beni culturali e il Ministero delle finanze, il valore da attribuire all'opera che si accetta in pagamento delle imposte, in quanto attraverso il fondo si reintegra l'erario di quanto perde attraverso l'assegnazione.

RONCHEY, *ministro per i beni culturali e ambientali*. Essendo però fermi quasi tutti i restauri privati, l'erario perde ugualmente in termini di IVA, di IRPEF e di ILOR.

CHIARANTE. Per quel che riguarda quella materia alleghiamo una documentazione; vi è uno studio dell'Associazione per le dimore storiche che dimostra, sulla base di un andamento decennale, l'esistenza di una perdita attraverso quell'abbattimento, perchè ovviamente cadono l'IVA e altre imposte.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, accogliendo le indicazioni emerse, comunico che il disegno di legge n. 582, già assegnato a questa Commissione in sede referente, sarà posto all'ordine del giorno congiuntamente ai disegni di legge in titolo nella prossima seduta, subordinatamente al suo passaggio alla sede deliberante.

Riguardo al disegno di legge n. 1469 sulle agevolazioni fiscali, sarà mia cura informare la Presidenza del Senato circa gli orientamenti emersi in Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

COVATTA. Signor Presidente, signor Ministro, voglio ringraziare anch'io la senatrice Bucciarelli per la sua relazione accurata. Tengo però a sottolineare che non tutti e tre i disegni di legge prendono le mosse dai due atti comunitari citati: quello a firma mia e del senatore De Rosa, infatti, è precedente all'approvazione dei due atti comunitari ed è precedente, nella sua elaborazione, alla stessa entrata in vigore dell'Atto unico europeo. Faccio questa precisazione per ricordare il clima in cui, nel 1991 e nel 1992, nel mondo culturale e politico si guardava alla scadenza del 1° gennaio 1993 come a una sorta di «anno mille» della tutela del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro paese.

Per fortuna, e grazie forse anche alla crisi economica internazionale, la scadenza del 1° gennaio 1993 non ha provocato quella dispersione del patrimonio che da molti veniva paventata (almeno fino a contrarie dichiarazioni del colonnello Conforti e degli organismi delegati alla repressione del traffico illecito) e non ci sono stati TIR che attraversavano le frontiere carichi dei nostri tesori. Abbiamo però ora l'occasione per rivedere, al fine di renderla più efficace e culturalmente più convincente, la legislazione di tutela; legislazione che attende di essere riformata fin dalla nona legislatura, e che ritengo neanche l'undicesima legislatura riuscirà a riformare compiutamente.

Detto questo, e ricordato quindi che il mio disegno di legge è in qualche modo la testimonianza di un lavoro svolto nella precedente legislatura, in un contesto diverso da quello in cui stiamo lavorando adesso, desidero affrontare le questioni che sono state sollevate dalla relatrice, con particolare riferimento alle differenze più evidenti fra i tre disegni di legge al nostro esame.

Circa l'autorità di garanzia, io credo che il problema non sia quello di collocarla presso il Ministero per i beni culturali piuttosto che presso la Presidenza del Consiglio: la scelta che noi dobbiamo fare è fra un'autorità di effettiva garanzia, che abbia cioè quelle caratteristiche di terzietà che sono indicate nella relazione al mio disegno di legge, e un organo di seconda istanza che sia in linea con la catena gerarchica del Ministero per i beni culturali. Io sono fermamente convinto della necessità della terzietà di questo organismo per un motivo che ha a che fare con la mia non piena soddisfazione per gli atti comunitari citati e, più in generale, con il modo in cui in sede comunitaria si intende non solo la tutela del patrimonio culturale, ma la stessa definizione di tale patrimonio.

Il ministro Ronchey, che ha avuto il compito di affrontare in sede comunitaria la discussione di questi atti, si è dovuto districare, come già accadde in passato, tra elenchi, tentativi di introdurre un criterio venale nella definizione del patrimonio culturale e classificazioni talvolta cervelotiche di questa o di quella categoria di beni. Tali criteri non possono soddisfare l'esigenza di tutela del nostro paese e della nostra cultura, il cui fondamento è insito nella nozione ampia e non feticistica del bene culturale.

Già con la legge n. 1089 del 1939, nonostante l'epoca in cui fu formulata, si tendeva a considerare il bene culturale in base ad un

contesto piuttosto che in base alla fisicità degli oggetti. D'altra parte la legittimità culturale al possesso di beni che retoricamente vengono considerati beni di tutta l'umanità nel nostro paese è strettamente legata alla nozione di contesto, nozione che si accompagna male ad una elencazione di carattere autopitico, e quindi a classificazioni legate alla natura di quel bene, all'epoca in cui il bene fu prodotto e al valore venale che quel bene aveva in quell'epoca. Questo è il motivo per cui bisogna far sì che l'ultima parola in materia di esportabilità o di trasferibilità di questi beni sia riservata ad un organismo di indiscutibile autorità culturale ed indipendenza amministrativa, proprio perchè l'unico modo per tutelare il nostro patrimonio nel presente e nel futuro sarà l'affermarsi di una consuetudine e di una giurisprudenza che necessariamente dovranno affrontare le questioni caso per caso, senza far riferimento ad elenchi o categorie astratte bensì a ragionamenti di carattere culturale e storico in base ai quali di volta in volta i vari oggetti dovranno essere collocati in un determinato contesto per poterne determinare l'esportabilità o meno.

Probabilmente la finalità da me perseguita è diversa rispetto a quella perseguita da altri colleghi. Personalmente sono convinto che l'adozione di un criterio del genere garantirebbe una circolazione più libera e comunque più ragionevole dei beni culturali, anche se mi rendo conto che altri immaginano esiti più restrittivi. Sottolineo che in questo caso è più importante individuare un criterio e una struttura legata ad esso, in grado di garantire terzietà e indipendenza amministrativa, piuttosto che perseguire un fine. È evidente che se questo organismo di garanzia viene collocato all'interno dell'Amministrazione dei beni culturali, diventerà piuttosto difficile distinguere le valutazioni di carattere culturale e scientifico dell'organo di garanzia dalle misure di organizzazione e di governo dell'amministrazione che possono essere adottate, ad esempio, da un dirigente centrale e da uno periferico. In questo contesto credo che sarà bene valutare con attenzione l'organizzazione degli uffici di esportazione al fine di dare al Ministro un indirizzo per la riorganizzazione degli stessi.

Per quanto riguarda le regioni, come giustamente ha ricordato la senatrice Bucciarelli, il mio disegno di legge si è preoccupato di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 1991. Personalmente, se fossi stato attivo politicamente all'epoca dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, avrei preferito essere bruciato piuttosto che accettare una definizione di beni culturali che non considerasse il loro interesse nazionale. Comunque, l'occasione per il rogo si ripropone perchè in sede di Commissione parlamentare per le riforme istituzionali sono rimasto pressochè isolato quando, nella definizione dei nuovi poteri delle regioni, ho contestato la riproposizione di questa distinzione, che non può avere molto significato dal punto di vista culturale e pratico. Fortunatamente la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali lavora ancora in sede referente, quindi posso rinviare il rogo al momento in cui l'approvazione di queste norme arriverà in Assemblea.

Ciò premesso, avendo la Corte costituzionale (le cui sentenze non spetta a me censurare) preso quella decisione, l'unico modo per uscirne a mio avviso è quello che ho indicato, cioè sostanzialmente quello di

responsabilizzare le regioni, piuttosto che nell'esercizio di poteri, nell'esercizio di una attività conoscitiva, e di connettere la legittimità dell'esercizio del potere in materia di licenza di esportazione da parte delle regioni a un'attività conoscitiva effettivamente svolta dalle regioni stesse. Quindi il criterio è quello di considerare beni di interesse locale quei beni come tali catalogati dalle regioni. Ove queste ultime non abbiano svolto una convincente attività di catalogazione (perchè la catalogazione non è solo inventariazione) e ove comunque il Ministro, che è responsabile del patrimonio culturale nazionale, dovesse osservare che l'inserimento, per esempio, della «Venere» del Botticelli tra i beni di interesse locale della regione Toscana appare arbitrario, il Ministro dovrebbe poter avocare a sè la licenza ed eventualmente la regione ricorrere all'autorità di garanzia.

La mia preoccupazione, anche alla luce del carattere scarsamente convincente, dal punto di vista scientifico e culturale, della citata sentenza della Corte costituzionale, è anche quella di evitare che le vertenze fra regioni e Stato in questa materia finiscano davanti ad organi di giurisdizione che non hanno la competenza scientifica e la sensibilità culturale per risolvere efficacemente tali questioni.

Non dico nulla in materia di inventariazione, perchè mi pare che vi sia una preoccupazione di carattere generale che però difficilmente si può tradurre in norma. Comunque diffido da un'inventariazione legata agli elenchi, e quindi non vorrei che l'inventariazione diventasse propedeutica a un'adesione da parte nostra al criterio dell'elenco e al criterio della tutela della fisicità delle cose d'arte. Ribadisco quanto ho già avuto modo di dire sul carattere di politica attiva che deve avere la tutela del nostro patrimonio artistico e culturale. Quindi vanno benissimo le norme vincolistiche, va benissimo aggiornare l'apparato di vigilanza attraverso gli uffici di esportazione, vanno benissimo gli atti comunitari: ma è indispensabile che a queste misure, che sono puramente repressive, si accompagnino misure di più efficace e conveniente gestione del patrimonio.

Le cose dette dal ministro Ronchey un attimo fa a proposito del regime fiscale delle cose d'arte sono assolutamente condivisibili, e l'intento del disegno di legge n. 582 da me presentato può essere il medesimo. Il patrimonio culturale difficilmente sarà tutelato solo con misure passive, con misure restrittive, con gli uffici di esportazione e i regolamenti comunitari; sarà efficacemente tutelato solo a condizione che a queste misure se ne accompagnino altre che consentano la circolazione lecita in luogo di quella illecita, che valorizzino gli aspetti culturali e scientifici della circolazione delle cose d'arte rispetto a quelli mercantili, e che anche riguardo agli aspetti mercantili (nei confronti dei quali io personalmente non ho nulla di ideologicamente contrario) regolino il mercato dell'arte in modo che il nostro patrimonio e i proprietari italiani di cose d'arte non vengano penalizzati, per esempio attraverso il regime fiscale, sul piano comunitario e sul piano internazionale.

CHIARANTE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente perchè penso che nello svolgimento ulteriore dei lavori si potranno approfondire i molti problemi che ci sono posti dall'esigenza di

procedere ad elaborare la nuova legge che regoli la circolazione dei beni culturali. Credo che dobbiamo fare il possibile perchè questo provvedimento sia approvato entro la fine della legislatura, anzi, direi entro quest'anno; di qui la necessità di darci dei tempi rapidi per il lavoro del Comitato ristretto e della Commissione, in modo da riuscire a conseguire questo traguardo.

Voglio anzitutto sottolineare qual è stato l'intento che ha animato me e gli altri colleghi che hanno lavorato con me nella stesura del disegno di legge che abbiamo presentato. Come è emerso dalla relazione della senatrice Bucciarelli e come si può vedere facilmente dalla lettura dei testi, ci sono numerosi punti in comune tra il disegno di legge da noi presentato e il disegno di legge governativo; la differenza rispetto a quello presentato dal senatore Covatta è determinata in larga misura dal fatto che, essendo quello del senatore Covatta precedente alla direttiva e al regolamento comunitari, esso affronta soltanto un gruppo di problemi, mentre gli altri due disegni di legge tendono ad affrontare l'insieme delle questioni che si presentano alla legislazione italiana nel momento di dare applicazione alla direttiva e al regolamento comunitari.

Dico subito che per quanto riguarda gli aspetti processuali (che, come ricordava la senatrice Bucciarelli, sono maggiormente sottolineati e meglio dettagliati nel disegno di legge governativo) ritengo che siano largamente accoglibili le proposte contenute nel disegno di legge del Governo. Desidero però sottolineare i punti di differenziazione del nostro disegno di legge rispetto agli altri, che nascono da due preoccupazioni.

In primo luogo, essendo l'Italia, nonostante le dispersioni, i danni e i guasti, il paese che ha la maggiore ricchezza al mondo in termini di patrimonio culturale, e soprattutto di patrimonio culturale distribuito sul territorio, di patrimonio culturale diffuso, che è quello più esposto al rischio di esportazione furtiva o comunque illegale, sembra a noi che all'Italia convenga, non per ragioni di altruismo ma proprio per far passare una diversa concezione del rapporto di reciprocità che deve instaurarsi fra gli Stati della Comunità, assumere un impegno che vada oltre quello che la direttiva o il regolamento comunitari prescrivono, cioè l'impegno di estendere la tutela a tutti i beni qualificati d'interesse culturale dalla legislazione degli altri Stati membri e di estendere per quanto possibile la durata della prescrizione. In sostanza bisogna attivare un processo che in qualche modo costituisca un modello sia per la ricchezza del patrimonio italiano che per il ruolo di avanguardia che l'Italia può avere in questo campo.

L'altro aspetto che intendo sottolineare è relativo all'importanza di incentivare un'idea della Comunità legata non solo ad aspetti mercantili ma anche a tutto ciò che attiene ad uno scambio di conoscenze, esperienze e capacità comuni. Gli ultimi articoli del disegno di legge, infatti, tendono a considerare lo scambio di studiosi ed esperti come metodo di lavoro delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali anche al fine di arricchire la conoscenza reciproca dei diversi patrimoni culturali e delle diverse normative in materia. Inoltre proponiamo interventi diretti a caratterizzare la Comunità europea come un'area di scambio e di valorizzazione delle rispettive identità culturali e non solo come un'area commerciale.

Raccomando particolarmente all'attenzione della Commissione queste due linee di lavoro alle quali ci siamo ispirati perchè sono convinto che possono collocare il nostro paese all'avanguardia in questo campo. L'Italia dovrebbe assolvere ad una funzione promotrice a livello di legislazione, e questa funzione potrebbe attivare un processo tale da rendere reciproco questo impegno. In tal modo aumenterebbero le garanzie rispetto ai pericoli di depauperamento del nostro patrimonio culturale.

Per quanto riguarda i punti ai quali accennava la senatrice Bucciarelli, sono convinto che sia più opportuno, sia pure sottolineando il carattere di forte autonomia che si intende dare alla Commissione di garanzia, riconoscere al Consiglio superiore per i beni culturali e ambientali l'autorità che gli deriva dall'essere il massimo organo scientifico del Ministero. L'autonomia va sottolineata sia nei criteri di formazione di questo organismo sia relativamente alle sue funzioni. Ma al di là della terzietà rispetto agli interessi in gioco, la Commissione dovrà tutelare la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale: è infatti un preciso dovere del nostro paese garantire, attraverso strutture che devono essere autonome rispetto agli interessi burocratici ed amministrativi, che il patrimonio culturale non venga lesa.

È necessario poi affrontare in modo più ampio di quanto non accada col disegno di legge da noi presentato la materia relativa alle competenze regionali. Ci siamo limitati ad estendere a livello regionale la terzietà e il diritto di prelazione che, sulla base della legislazione vigente, venivano riconosciuti solo all'amministrazione statale. Ci sembra del tutto irrazionale che non si preveda questo per le regioni o per gli enti locali, non soltanto perchè può capitare che l'amministrazione statale non abbia la possibilità di intervenire, ma anche perchè ci sono beni che possono interessare particolarmente un determinato museo o una determinata città in quanto collegati alla storia di quella città. Il diritto di prelazione consente all'ente locale di valutare in modo autonomo l'opportunità di acquisire un determinato bene. Ed è una possibilità prevista anche per i musei privati purchè aperti al pubblico. Per garantire che un bene continui a far parte del patrimonio culturale nazionale, ritengo che sia opportuno lasciare anche ad un museo privato questa possibilità purchè esso garantisca che le opere siano tutelate e che il pubblico possa visitarle. Ci auguravamo che il dibattito relativo alla riforma dell'ordinamento statale in senso regionalista procedesse più rapidamente e che l'apporto dato dalla Commissione bicamerale fosse maggiore.

Non sono affatto convinto delle considerazioni di merito indicate dal senatore Covatta relative ad una distinzione prospettata dalla Commissione per le riforme istituzionali tra beni culturali di interesse nazionale e locale. È impossibile introdurre una distinzione del genere perchè la discussione non porterà ad una modifica del testo costituzionale in tempi brevi. Attualmente ci troviamo di fronte alla necessità di risolvere un problema che è stato sollevato da una sentenza della Corte costituzionale. Ritengo che il vero problema non sia operare una distinzione tra il bene locale e quello nazionale, quanto piuttosto garantire una riforma della rete degli uffici di esportazione. Una maggiore autonomia consentirebbe loro di essere un punto di

riferimento sia per le regioni che per l'amministrazione dello Stato. È un processo analogo a quello che noi prevediamo per le sovrintendenze che sono da considerare un organo scientifico-tecnico che sorregge l'azione dello Stato e delle regioni. Si tratta di una ricerca che potremo approfondire in sede di Comitato ristretto.

Voglio infine dare un'informazione in ordine al problema della catalogazione. Anch'io sottolineo che la tutela del patrimonio è data, più che dal carattere vincolistico delle norme, dalle condizioni che creano un interesse a mantenere i beni nel territorio nazionale e a farli conoscere. Sappiamo ad esempio che, grazie alla legge n. 512 del 1982, molti proprietari di immobili di valore storico e artistico, in relazione alle agevolazioni fiscali previste, hanno chiesto la classificazione come bene culturale dei loro beni e quindi l'apposizione del vincolo. Vantaggi analoghi per i beni mobili, pur se differenti data la diversa natura dei beni, possono essere un mezzo importante per far affiorare un patrimonio sommerso, con riferimento al restauro, alla valorizzazione, al pagamento delle imposte di successione, e così via.

Nella medesima prospettiva andrà esaminata la proposta in corso di elaborazione che verrà autorevolmente avanzata dal Consiglio nazionale del notariato. Ho avuto un incontro con il presidente di quel consesso il quale mi ha detto che la commissione formata per elaborare una proposta sull'autocertificazione dei beni con atto notarile da parte del privato ha completato i suoi lavori e che il Consiglio stesso nella prossima riunione approverà uno schema di proposta che invierà al Ministro e al Presidente della nostra Commissione. Si tratta di una procedura che consente al proprietario di classificare e di certificare secondo determinate regole i beni culturali di sua proprietà, ferma restando la segretezza dell'atto, anche in vista di una possibile azione di restituzione; infatti i rischi maggiori si corrono proprio per i beni per i quali non c'è documentazione.

Credo che un'iniziativa di questo genere (tra l'altro già prospettata anche in sede internazionale) sia di grande interesse perchè un nuovo canale di certificazione in materia di beni culturali può integrare l'azione di catalogazione che lo Stato viene effettuando, favorendo anche quel censimento semplificato che è stato recentemente avviato.

RONCHEY, ministro per i beni culturali e ambientali. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi sembra quanto mai opportuna la proposta della relatrice Bucciarelli di formare un Comitato ristretto, che dovrebbe avere carattere molto tecnico perchè la materia è complicata. Penso infatti che sarà possibile giungere ad un testo unificato. A mio avviso sarebbe molto utile al Comitato la partecipazione del dottor Tommaso Alibrandi, capo dell'ufficio legislativo del Ministero, e dell'avvocato dello Stato Piergiorgio Ferri, che è uno dei maggiori esperti in diritto comunitario. Occorre comunque guardarsi da ogni proposta normativa non strettamente funzionale al recepimento della direttiva comunitaria. Mi riferisco a norme eccedenti le esigenze di tutela poste dalla direttiva.

Ho sentito sollevare un aspetto particolare, quello del rapporto Stato-regioni: si potrebbe discutere a lungo sulla sentenza della Corte costituzionale, che per alcuni aspetti non è chiara. Io pongo soltanto un

interrogativo del quale si dovrà occupare il Comitato ristretto: è o non lo è lo Stato italiano soggetto unico di diritto internazionale? E se così è, come si può concedere alle regioni la potestà di rilasciare licenze di importazione e di esportazione? È un problema molto delicato e, come vedrete in sede di discussione tecnico-giuridica, molto complesso.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda i lavori del Comitato ristretto, la cui composizione formalizzeremo al termine della discussione generale, è prassi consolidata che possa parteciparvi anche il personale delle amministrazioni in grado di offrire un supporto tecnico.

BISCARDI. Signor Presidente, a questo punto le chiedo di rinviare il seguito della discussione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, accogliendo la richiesta del senatore Biscardi rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori, proseguiti in altra sede dalle ore 11,05, alle ore 11,20, vengono sospesi e sono ripresi alle ore 11,45.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori De Rosa ed altri. Ne do lettura:

DE ROSA, MANZINI, MINUCCI Daria, ROBOL. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni culturali e ambientali. - Premesso che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati destinati 13 miliardi a due istituti culturali (10 miliardi all'Istituto italiano per gli studi filosofici e 3 miliardi all'Istituto nazionale di studi verdiani di Parma) sui fondi della legge n. 222 del 1985, articolo 47, per l'anno 1993, si chiede di conoscere in base a quali criteri e per quali attività e servizi di particolare interesse scientifico siano stati elargiti questi contributi di entità straordinaria, mai registrata nel recente passato, a istituti che già usufruiscono dei fondi della legge n. 123 del 1980.*

Si chiede in particolare di conoscere in maniera documentata quali «necessità» operative siano state rappresentate dal Ministero per i beni culturali e ambientali cui i predetti istituti fanno capo e che hanno determinato la concessione dei contributi, anche in considerazione del fatto che le somme annualmente erogate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 123 del 1980, ammontano per il triennio 1993-95 a 22 miliardi per ogni anno, per 200 istituzioni.

La sproporzione è di tale entità da giustificare apprensioni, perplessità e dubbi sulla ragionevolezza delle predette elargizioni miliardarie.

Gli interroganti chiedono infine di conoscere gli intendimenti del Presidente del Consiglio in merito alle modalità di utilizzo dei restanti 75 miliardi dei fondi di cui alla citata legge n. 222 del 1985 e se non si ritenga che le possibili utilizzazioni siano da sottoporre al parere delle Commissioni istruzione e cultura del Parlamento, come farebbe prevedere la loro specifica competenza in materia.

(3-00852)

BARILE, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento.
Devo premettere che gli elementi che mi sono stati forniti dagli uffici della Presidenza del Consiglio non sono tali da poter dare una risposta soddisfacente, per cui mi riservo di fornire elementi più puntuali in una prossima seduta.

Ai fini della risposta all'interrogazione in oggetto si rende noto che, relativamente alla destinazione di 10 miliardi all'Istituto italiano per gli studi filosofici, tale erogazione di fondi è destinata a fronteggiare il ripiano delle passività previste al 31 dicembre 1993 che ammonta a circa 7 miliardi e 700 milioni. La restante somma di circa 3 miliardi è destinata a coprire, unitamente ai contributi regionali, le esigenze finanziarie dell'Istituto stesso per poter proseguire le attività di formazione e di ricerca per l'anno 1994.

Si informa inoltre che la Presidenza del consiglio regionale della Campania ha fatto presente che i programmi di ricerca già espletati nell'ambito del suddetto Istituto sono contenuti in 400 pubblicazioni; i temi di ricerca in corso di svolgimento sono 380 e le borse di studio e i compensi per la ricerca che vengono assegnati ogni anno sono circa 400.

Si fa altresì presente che il consiglio regionale della Campania, con delibera n. 36/1 adottata nella seduta del 28 febbraio 1990 e con delibera n. 31/5 del 30 aprile 1993, indirizzate entrambe al Governo ed al Parlamento, nel rappresentare che l'Istituto italiano per gli studi filosofici si trova in gravi difficoltà finanziarie, chiedeva provvedimenti per sostenere «con adeguato contributo dello Stato, la vita di un'istituzione che si è dimostrata presidio di civiltà per Napoli e per il Mezzogiorno ed alimento vitale per la cultura europea».

DE ROSA. Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la sua risposta che, come ella ha sottolineato, è incompleta; mi auguro che possa presto completarla con l'aiuto dei suoi uffici.

Sul merito di quanto ella ha detto vi è una questione pregiudiziale: il fatto che l'assegnazione dei 10 miliardi di contributo all'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli non è passata al vaglio delle Commissioni parlamentari di istruzione e cultura, ma solo a quello delle Commissioni bilancio. La lettera del Presidente del Consiglio Ciampi del 13 luglio ultimo scorso, nel trasmettere il decreto al Senato della Repubblica, ricordava che l'utilizzazione del suddetto stanziamento è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio da emanarsi entro trenta giorni dalla richiesta di parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. A me non consta che questa richiesta sia mai pervenuta a

questa Commissione e sia stata discussa. Vorrei far notare che queste non sono questioni procedurali di poco conto, ma fanno tutt'uno con l'accertamento della fondatezza dell'attribuzione di una somma del genere.

Non voglio entrare nel merito della qualità e bontà o meno del lavoro che svolge l'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli. Mi soffermo solo sulla parte riguardante le procedure che dovrebbero garantire la serietà e fondatezza del finanziamento. In Italia vi sono 80 istituti di ricerca scientifica che usufruiscono dei fondi relativi alla legge n. 123 del 1980, la cosiddetta legge Amalfitano: fra questi istituti alcuni sono di straordinaria rilevanza scientifica, come ad esempio l'Accademia Pontaniana, una delle più antiche d'Italia, che gode di un contributo di appena 85 milioni. L'ente che riceve maggiori contributi è la Giunta per gli studi storici, con circa 900 milioni. Un altro istituto, sempre privato, riconosciuto dalla legge, con forte incidenza anche sul piano internazionale per la qualità dei suoi lavori, la Fondazione Einaudi, gode di un contributo di 400 milioni. I criteri con i quali generalmente gli istituti preparano i propri bilanci si basano su una valutazione delle possibilità concrete di svolgere un determinato programma anche (sottolineo anche) con l'aiuto dello Stato; quello dello Stato, infatti, è un aiuto integrativo, un aiuto che si aggiunge ad altri che pervengono da altre fonti. Invece in questo caso si configura un Istituto che svolgerà anche un ottimo lavoro - torno a ripetere che non voglio entrare nel merito - ma il cui bilancio è interamente sostenuto dallo Stato. Ella si renderà conto, signor Ministro, che qualsiasi altro istituto sarebbe in grado, a queste condizioni, di svolgere ricerche di alta qualità scientifica con i soldi del contribuente.

Tutto ciò rientra nel discorso, quanto mai attuale oggi, sui criteri di rigore che dovrebbero presiedere alle nostre scelte economiche. In qual modo possiamo presentarci davanti all'opinione pubblica, chiedendo sacrifici con le tasse, con la riduzione di spese, con la lista dei prepensionamenti, dei cassintegrati, mentre elargiamo 10 miliardi a questo Istituto di Napoli, senza peraltro avere avuto nessuna certezza sulle sue entrate e spese? Ricordo che lo stesso parere della Commissione bilancio concludeva che l'attribuzione dello stanziamento dei 10 miliardi era subordinata a un supplemento di informazione. Tutti avremmo voluto sapere qualche cosa di più sul perchè e come questi soldi venivano elargiti. Non è una questione formale, ma di sostanza.

È fondamentale che i finanziamenti a favore degli istituti culturali vengano assegnati seguendo rigorosi criteri di chiarezza che tengano nella dovuta considerazione le esigenze di tutela e di sviluppo della ricerca in Italia, in genere del nostro patrimonio culturale, superando antiche logiche assistenziali e forme mecenatistiche di vecchia maniera.

A conclusione del mio intervento, invito il Governo a fornire indicazioni e assicurazioni circa i finanziamenti ancora da assegnare sulla quota dell'8 per mille, garantendo il loro corretto utilizzo, previa consultazione delle Commissioni competenti e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa e ribaditi nella citata lettera del presidente Ciampi del 13 luglio scorso.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni, una del senatore Chiarante e l'altra dei senatori Chiarante e Nocchi, che si riferiscono ad argomenti analoghi.

Ne do lettura:

CHIARANTE. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro.* - Considerato che tra gli scopi ai quali per legge deve essere finalizzata la quota dell'8 per mille che, in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti riservano annualmente allo Stato, vi è, oltre ad altri scopi di carattere umanitario e sociale, anche la «conservazione dei beni culturali», come è specificato nella denominazione del capitolo 6678 del bilancio del Ministero del tesoro;

considerato altresì che in tale capitolo è iscritta nel bilancio di quest'anno la somma di 220 miliardi sia per la competenza che per la cassa,

l'interrogante chiede di sapere:

- 1) quale quota di questa somma sia stata destinata ai beni culturali e per quali interventi;
- 2) in quale sede e da quale organismo sia stata compiuta questa scelta;
- 3) quali lavori siano attualmente in corso con l'utilizzazione di tali fondi e con quali impegni di spesa.

L'interrogante chiede altresì di conoscere:

un analogo bilancio delle spese e delle opere eseguite nei tre precedenti esercizi finanziari, sempre nel campo dei beni culturali e a titolo di utilizzazione della quota dell'8 per mille;

perchè, mentre la Chiesa cattolica e le altre Chiese fanno un'intensa propaganda di stampa e radiotelevisiva per pubblicizzare, nei mesi precedenti la dichiarazione dei redditi, le opere compiute o che intendono compiere con la quota dell'8 per mille, lo Stato non svolga invece nessuna opera nè di propaganda nè di informazione, tanto da dare l'impressione di preferire che i contribuenti destinino solo alle Chiese tale quota di reddito.

(3-00870)

CHIARANTE, NOCCHI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Dopo aver ricordato che già con l'interrogazione presentata dal senatore Chiarante in data 20 luglio 1993 si chiedeva di sapere quale quota dei proventi dell'8 per mille destinati allo Stato fosse stata negli ultimi anni utilizzata per i beni culturali, secondo quali progetti e sulla base delle decisioni prese da quali organismi;

dopo aver altresì richiamato il giudizio nettamente negativo dato dagli interroganti in una comune dichiarazione del 4 agosto 1993 sulla ripartizione di 105 miliardi per l'anno in corso, ripartizione operata senza tener in alcun conto l'opportunità di un dibattito anche solo consultivo nelle Commissioni parlamentari e anzi di fatto aggirando la stessa legge che regola i contributi dello Stato agli istituti culturali, come per esempio è avvenuto per i contributi all'Istituto di studi filosofici e a quello di studi verdiani,

si chiede di sapere:

a) quali chiarimenti su queste decisioni il Ministro in indirizzo sia in grado di dare e attraverso quali organismi il suo Ministero sia stato consultato o sia intervenuto;

b) se non ritenga opportuno che si giunga a una definizione permanente (e non anno per anno) della quota dell'8 per mille da destinare ai beni culturali, precisando le finalità generali cui tendere e le sedi decisionali nelle quali operare l'ulteriore ripartizione;

c) se soprattutto non ritenga necessario garantire che questa risorsa aggiuntiva rispetto al bilancio ordinario non vada dispersa per colmare i buchi di tale bilancio, ma sia invece utilizzata per rafforzare strutturalmente la politica di tutela.

Ad avviso degli scriventi, che già hanno avanzato una proposta in questo senso contenuta in uno specifico disegno di legge (si veda l'atto Senato n. 1469 del 4 agosto 1993), tale risorsa potrebbe, per esempio, costituire il nucleo di base di un fondo per gli acquisti che finalmente consenta maggiori interventi per la difesa e l'arricchimento del patrimonio nazionale sia attraverso un più ampio esercizio del diritto di prelazione per evitare la dispersione all'estero di tanti beni, sia per acquisire opere sul mercato internazionale, sia infine per utilizzare più efficacemente le possibilità offerte dalla legge n. 512 del 1982 sinora tanto poco utilizzate.

(3-00871)

Propongo che le due interrogazioni siano svolte congiuntamente. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

BARILE, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, si ritiene di evidenziare che l'articolo 3, comma 28, della legge n. 501 del 1992 (bilancio di previsione per il 1993) stabilisce che lo stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (il cosiddetto 8 per mille) è utilizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale provvedimento è adottato entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle amministrazioni interessate.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assegnazione di 75 miliardi di lire per interventi di conservazione dei beni culturali, che costituiscono una delle destinazioni individuate dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985. Tenuto conto delle necessità operative rappresentate dallo stesso Ministero, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 settembre 1993 sono stati assegnati a questa Amministrazione 60 miliardi per interventi vari relativi alla conservazione dei beni culturali.

CHIARANTE. Signor Ministro, non è necessario esprimerle la mia insoddisfazione, dal momento che lei stesso ha premesso che le risposte preparate dagli uffici della Presidenza del Consiglio non sono esaurienti.

Vorrei comunque rilevare alcuni aspetti già precedentemente evidenziati con molta puntualità dal senatore De Rosa, che ha ricordato che il disegno di legge finanziaria per l'anno in corso stabilisce che si provveda all'assegnazione al settore dei beni culturali dei fondi derivanti dal riparto della quota dell'8 per mille IRPEF con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e previa consultazione delle Commissioni interessate, secondo anche quanto riaffermato nella lettera del presidente Ciampi del 13 luglio scorso.

Ora, ciò che mi preme sottolineare al riguardo è che la prevista consultazione delle Commissioni interessate in merito all'attribuzione di ben 105 miliardi è mancata completamente, e questo costituisce un fatto molto grave. Altrettanto grave è che si sia di fatto aggirata una legge dello Stato (la n. 123 del 1980 che regola il finanziamento pubblico di istituzioni culturali, anche se in modo insoddisfacente vista la scarsità di risorse di cui dispone) assegnando, senza transitare correttamente attraverso le procedure in essa previste, ingenti finanziamenti a strutture - se pure di grande importanza - quali l'Istituto italiano per gli studi filosofici e l'Istituto nazionale di studi verdiani.

Va considerato inoltre che il fondo dell'8 per mille IRPEF produce un gettito tutt'altro che indifferente: nel bilancio di previsione del 1993 veniva programmato un incasso di circa 220 miliardi, e anche se a tutt'oggi non è ancora possibile conoscerne la resa effettiva, si tratta comunque di una cifra cospicua. Pertanto, riteniamo che sarebbe opportuno che questi fondi non venissero assegnati secondo criteri di pura discrezionalità, evitando altresì di destinarli a ripianare le passività del bilancio ordinario. Infatti, sosteniamo che - a differenza dei citati 105 miliardi la cui attribuzione, ripeto, è stata attuata in termini di eccessiva discrezionalità - per il futuro i fondi in questione dovrebbero essere utilizzati per il finanziamento di interventi straordinari, aggiuntivi rispetto alla normale politica di bilancio, soprattutto dal momento che la quota dell'8 per mille IRPEF costituisce anch'essa una somma aggiuntiva, ossia una fonte straordinaria destinata volontariamente dai cittadini in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Al riguardo abbiamo recentemente presentato alcune proposte, sia in materia di agevolazioni fiscali nel settore dei beni culturali, sia volte all'istituzione di un fondo nazionale che tra l'altro dovrebbe essere finanziato proprio dalla quota dell'8 per mille IRPEF; una ulteriore ipotesi di utilizzo di una parte di questi fondi potrebbe essere il sovvenzionamento di istituti culturali sottofinanziati.

In ogni caso ritengo che le scelte fin qui adottate dal Governo corrispondano ad una vecchia politica che da sempre ha speso poco e male nel settore dei beni culturali: aspetto che viene confermato da quanto accaduto per il finanziamento di 105 miliardi cui prima facevo riferimento.

In conclusione, mi ritengo ovviamente insoddisfatto della risposta fornita dal Governo, pur ringraziando il Ministro per la sincerità dimostrata e soprattutto per la sua disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti in merito.

PRESIDENTE. Preso atto delle dichiarazioni del ministro Barile, ritengo che lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno non possa considerarsi concluso e pertanto lo rinvio ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT SSA MARISA NUDDA